

TRIBUNALE DI PISTOIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 CPC

CON ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 CPC PER

Il sig. **BASTIANI ALBERTO**, nato a Pisa il 18.01.1982, e residente Uzzano (PT), Via Colli per Uzzano n. 10/A (c.f. BST LRT 82A18 G702K), rappresentato difeso dall'Avv. Giovanni Giovannelli del Foro di Pistoia (c.f. GVN GNN 44D10 G491L; e-mail: segreteria@avvgiovannelli.191.it; pec: avvgiovannigiovannelli@cnfpec.it; Fax 0572/477764) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescia (PT), Via Amendola n. 27, come da procura rilasciata ex art. 83 co. 3 cpc e art. 10 D.P.R. 123/2011 allegata in calce al presente atto

- Ricorrente –

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, n. 76/A – Roma (RM),

- Resistente -

E CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA – AMBITO TERRITORIALE DI PRATO E PISTOIA – Sede di Pistoia, Via Mabellini n. 9, in persona del suo Dirigente *pro tempore* (Pec: usppt@postacert.istruzione.it)

- Resistente -

Entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze (FI), Via Degli Arazzieri n. 4, con domicilio digitale alla casella pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI

Del personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, graduatorie gestite dall'Ufficio Ambito Territoriale di Prato e Pistoia per l'anno scolastico 2023/2024.

* * *

IN FATTO

1. In data 16.10.2020, il sig. Bastiani Alberto veniva assunto a tempo determinato da graduatoria d'istituto per gli aspiranti a supplenza III fascia ATA triennio 2021-2024, con la qualifica di collaboratore scolastico, presso l'Istituto Comprensivo "F. Berni" di Lamporecchio (PT), con decorrenza al 09.10.2020



e cessazione al 10.06.2020 (**doc. 01**); successivamente, il Bastiani prestava attività lavorativa, per una breve sostituzione, presso l'Istituto Comprensivo "G. Galilei" di Pieve a Nievole (PT) (**doc. 02**) e, con contratto a tempo determinato decorrente dal 05.10.21, veniva assunto presso l'Istituto Comprensivo Martin Luther King di Pistoia (**doc. 03**);

2. In data 04.11.2021, il Dirigente Scolastico comunicava al Bastiani l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza dall'impiego e dalle graduatorie provinciali fascia III ATA per il triennio 2021/2024,

omissis

3. In data 12.11.2021, il Bastiani presentava le proprie osservazioni allegando documentazione a sostegno (**doc. 05**);
4. Alla luce della memoria depositata dal componente, la Dirigente Scolastica – Dott.ssa Manila Cherubini – disponeva l'archiviazione del procedimento per il provvedimento di decadenza dall'impiego e dalle graduatorie provinciali fascia III Ata 2021/2024 (**doc. 06**);
5. Il Bastiani, pertanto, continuava a svolgere attività lavorativa presso lo stesso istituto "Martin Luther King" fino al 31.12.2021 (v. doc. 03) e veniva riassunto dal predetto istituto dal 31.12.2021 al 31.03.2022 (**doc. 07**) e dall'01.04.2022 al 10.06.2022 (**doc. 08**);
6. Con successivo contratto di lavoro a tempo determinato, il Bastiani veniva assunto presso l'Istituto Comprensivo "B. Pasquini" di Massa e Cozzile (PT) (**doc. 09**), dal 20.10.2022 al 30.06.2023, percependo una retribuzione di € 745,99 lordi (**doc. 10**);
7. In data 26.04.2023, l'Ufficio Scolastico della Regione Toscana pubblicava, tra gli altri, il decreto n. 377, con il quale è stato indetto il concorso per soli titoli per l'a.s. 2022-2023 – graduatorie a.s. 2023-2024 (**doc. 11**);
8. In data 17.05.2023 il ricorrente, avendone maturato i requisiti, presentava domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi (**doc. 12**);
9. In data 22.06.2023, il ricorrente presentava il modulo per l'indicazione degli istituti scolastici di preferenza (**doc. 13**);



10. In data 17.07.2023, veniva pubblicata la graduatoria provinciale provvisoria per l'anno scolastico 2023-2024 (**doc. 14**), approvata con decreto del Dirigente scolastico – Dott. Nicola Neri Sernieri – (**doc. 15**);
11. In data 24.07.2023, l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana comunicava al sig. Bastiani Alberto il provvedimento del seguente tenore:

Omissis



12. Avverso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, il Bastiani proponeva ricorso ai sensi dell'art. 12 dell'O.M. n. 21/2009, allegando documentazione a sostegno dei motivi formulati (**doc. 17**);
13. Con provvedimento del 31.07.2023, notificato in pari data, il Funzionario responsabile del procedimento – Dott. Pietro Neri – comunicava di non poter accogliere il ricorso,

omissis

14. In data 06.08.2023 è stata pubblicata la graduatoria definitiva (**doc. 19-20**).

*** **

omissis



Omissis

* * *

**II – FUMUS BONI IURIS SOTTO UN SECONDO PROFILO – PREGRESSA ARCHIVIAZIONE
DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'IMPIEGO – LEGITTIMO AFFIDAMENTO**

2.1 Come già rilevato, già nel 2021 al Bastiani era stata contestata, da parte della Dirigente Scolastica Dott.ssa Cherubini, la condizione ostativa all'inserimento in graduatoria, e, successivamente alle osservazioni presentate dal ricorrente, il procedimento di decadenza dall'impiego era stato archiviato (v. doc. 01-02-03).

A seguito del provvedimento di decadenza qui impugnato, il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo, allegando le stesse difese e la medesima documentazione già presentate in occasione del provvedimento di decadenza risalente al 2021.

Orbene, il Dirigente scolastico in carica ha respinto il ricorso con un provvedimento diametralmente opposto a quello di archiviazione emesso dalla Dirigente Scolastica nel 2021.

E ciò, pur trattandosi delle stesse graduatorie e dello stesso periodo di competenza (triennio 2021-2024), e senza che siano emersi fatti ed elementi nuovi tali da



giustificare l'esclusione dalle graduatorie ATA a.s. 2023-2024 – che, fra l'altro, ove esistenti, avrebbero dovuto essere motivati –.

**

2.2 Come noto, in tema di controversie riguardanti le graduatorie di istituto per il personale ATA, la Suprema Corte ha affermato la competenza del giudice ordinario nel caso in cui non si contestino i criteri di attribuzione dei punteggi fissati dall'atto amministrativo generale (decreto o ordinanza ministeriali), ma unicamente la corretta applicazione degli stessi da parte del soggetto incaricato di formare la graduatoria; e il giudice ordinario può anche verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico per eventualmente disapplicarli (Cass. SS.UU. 5454/19; conf. TAR Toscana, 236/21; Cass. SS.UU. 8098/20).

Peraltro, nel caso di specie, l'art. 8 co. 4 del citato DM 50/2021 prevede espressamente che la graduatoria è impugnabile con ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Poiché la corretta individuazione della giurisdizione dipende dalla qualificazione della natura giuridica degli atti volti alla formazione delle graduatorie, l'inquadramento in ambito privatistico dell'attività di gestione della graduatoria significa riconoscere in capo al dirigente scolastico il potere di gestione tipico del datore di lavoro nel diritto privato.

A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che:

“Il comportamento della P.A. nella veste di datrice di lavoro, va valutato alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 cc), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede con la conseguenza che se l'amministrazione, res melius perpensa, modifica o ritira l'atto di conferimento esercita un potere organizzativo e non il potere amministrativo di autotutela, inconcepibile nei confronti di atti di tutela privati” (Cass. SS.UU. 27197/2017).

Nel caso di specie, appare evidente che la esclusione dalla graduatoria di istituto, disposta dal Dirigente Scolastico in carica per l'a.s. 2023/2024, in presenza di un provvedimento di archiviazione del procedimento di decadenza dalla graduatoria formata per l'a.s. 2021/2022, viola apertamente i principi di correttezza e buona fede che la PA deve osservare quando agisce in ambito privatistico.

* * *

III – PERICULUM IN MORA



Il ricorrente ha agito in sede cautelare per veder immediatamente sospeso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, in quanto i tempi di un ricorso ordinario, oltre a determinare il permanere di una situazione antiggiuridica, pregiudicherebbero irrimediabilmente la possibilità per il Bastiani di prendere servizio per l'anno scolastico 2023/2024 e di continuare a percepire la relativa retribuzione, che costituisce l'unica fonte di reddito di cui gode il ricorrente stesso.

omissis

Pertanto, si rende necessario che l'Ill.mo giudice adito si pronunci con un provvedimento in via d'urgenza che sospenda il provvedimento impugnato, in modo che a settembre il ricorrente risulti inserito in graduatoria.

** * **

Tutto quanto sopra esposto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 700 cpc e artt. 669 bis e ss. cpc, voglia:

- **In via principale:** ordinare al Ministero convenuto, con decreto *inaudita altera parte*, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, il reinserimento del ricorrente nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia valevole per l'a.s. 2023/2024 Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Pistoia, per i motivi esposti in narrativa; e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo; contestualmente, fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando all'istante termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione alla notifica a mezzo fax e/o via pec, e a tale udienza, con ordinanza, confermare il provvedimento emanato con detto decreto;



- **In via subordinata:** fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, ordinare al Ministero convenuto il reinserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia valevole per l'a.s. 2023/2024 Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Pistoia, per i motivi esposti in narrativa; e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si depositano i seguenti documenti:

- 01) Contratto di lavoro a tempo determinato Prot. 5820 del 16.10.2020;
- 02) Contratto di lavoro a tempo determinato Prot. 6244 del 09.06.2021;
- 03) Contratto di lavoro a tempo determinato Prot. 4353 del 05.10.2021;
- 04) Comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dall'impiego del 04.11.2021;
- 05) Osservazioni presentate dal ricorrente del 12.11.2021;
- 06) Provvedimento di archiviazione del procedimento del 22.11.2021;
- 07) Contratto di lavoro a tempo determinato Prot. 19 del 03.01.2022;
- 08) Contratto di lavoro a tempo determinato Prot. 2409 del 01.04.2022;
- 09) Contratto di lavoro a tempo determinato Prot. 7968 del 21.10.2022;
- 10) Buste paga Marzo – Luglio 2023;
- 11) Bando – Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 377 del 26.04.2023;
- 12) Domanda per l'inserimento in graduatoria permanente ATA 24 mesi;
- 13) Modulo per l'indicazione degli istituti scolastici di preferenza;
- 14) Graduatoria provinciale provvisoria;
- 15) Decreto di approvazione della graduatoria provinciale provvisoria;
- 16) Comunicazione di esclusione dalla graduatoria ATA 24 mesi a.s. 2023-2024;
- 17) Ricorso amministrativo avverso il provvedimento di esclusione;
- 18) Comunicazione del rigetto del ricorso amministrativo;
- 19) Graduatoria provinciale definitiva
- 20) Decreto di approvazione della graduatoria provinciale definitiva;



omissis

*** **

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 CPC)**

Il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di reinserimento nella graduatoria d'istituto di III fascia del personale ATA per l'a.s. 2023/2024 presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Pistoia.

Ciò implica che coloro che sono attualmente inseriti nella suddetta graduatoria potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento del ruolo di collaboratore scolastico, con conseguenziale potenziale interesse contrario di ciascuno di essi al fatto che, per l'inserimento del ricorrente, nelle graduatorie interessate gli stessi vengano scavalcati.

Pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato al personale potenzialmente controinteressato, ossia al personale attualmente inserito nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA per l'a.s. 2023/2024.

Pertanto, ai fini della integrità del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato al personale potenzialmente controinteressato, ossia al personale attualmente inserito nella graduatoria d'istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024.

RILEVATO

- Che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile, in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- Che la tradizionale notificazione per pubblici proclami è pacificamente ritenuta inidonea a tal fine (Cons. Stato, IV^o, 106/1990);
- Che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;



- Che l'art. 12 della L. 205/2000 ha previsto la facoltà, per il giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica, ai sensi dell'art. 151 cpc;
- Che i Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- Che i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe alla presente, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo espressamente che l'urgenza e la peculiarità del caso giustificano il ricorso a forme alternative di notifica, applicando l'art. 151 cpc e autorizzando il ricorrente alla chiamata in causa dei controinteressati mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto;
- Che tale forma di notifica è utilizzata in via ordinaria dal giudice amministrativo e dal giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive,

SI CHIEDE

Autorizzarsi la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 cpc, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e/o del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

**

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 14 del TU 115/2002 e ss.mm.ii., il ricorrente dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che si tratta di istanza cautelare in materia di crediti di lavoro, esente da contributo unificato, come da dichiarazione del ricorrente.

Pescia, 21.09.2023

Avv. Giovanni Giovannelli

